

Azienda

CASA DI RIPOSO PER I VECCHI ENTE MORALE IPAB

R.S.A. "IL CASTELLO"

Ubicazione Azienda

COMUNE di Solero (AL)
Via XX Settembre, 46

Presidente
Naccarato Ezio

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Per.Ind. Mauro Remotti



Medico Competente

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81

PRELIMINARE

Revisione n° ____

Data 10/11/2014

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Revisione n. _____ del 10/11/2014

AGGIORNAMENTI

Argomento	Modifica pagg.	Data	Firma (datore di lavoro)



CASA DI RIPOSO PER I VECCHI ENTE MORALE I.P.A.B. R.S.A. "IL CASTELLO"

Sommario

Art. 1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CASA DI RIPOSO	5
Art. 2	DATI DELL'APPALTO	5
Art. 3	COMMITTENTE DELL'APPALTO	5
Art. 4	DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO	5
Art. 5	FINALITA'	6
Art. 6	FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	6
Art. 7	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CASA DI RIPOSO	7
Art. 8	ATTIVITA' IN APPALTO	7
Art. 9	VERIFICA DELL'IDONEITA' DELL'AZIENDA APPALTATRICE	7
Art. 10	ORGANIGRAMMA ENTE I.P.A.B.	7
Art. 11	COLLABORATORI DELL'ENTE APPALTANTE – VOLONTARI NON RETRIBUITI	7
Art. 12	organigramma DITTA AGGIUDICATARIA – presso la casa di riposo di SOLERO "IL CASTELLO"	8
Art. 13	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE	9
Art. 14	VERIFICHE PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO	9
Art. 15	INTERFERENZE NELLE FASI LAVORATIVE	9
Art. 16	COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	10
Art. 17	Aggiornamento del DUVRI	10
Art. 18	COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE	10
Art. 19	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	10
Art. 20	MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE	11
	prescrizioni per tutti i luoghi di lavoro	11
	vie di fuga e uscite di sicurezza	11
	barriere architettoniche / presenza di ostacoli	12
	rischio caduta materiali dall'alto	12
	proiezione di schegge	12
	rischio incendio per presenza di materiale facilmente combustibile e uso di fiamme	12
	accesso degli automezzi, mezzi alimentati a gpl e macchine operatrici	13
	apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici	13
	interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua.	14
	radiazioni non ionizzanti	14
	acquisti e forniture da installare nell'ambito dei luoghi di lavoro	14
	impianti di distribuzione di gas tecnici	15
	emergenza gas	15
	impianti antincendio	15
	depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere	15
	modifiche alla destinazione d'uso dei locali in sedi soggette a certificato prevenzione incendi e modifiche in generale	15
	sovraccarichi	16
	uso di prodotti chimici (vernicianti, smalti, siliconi, detersivi, ecc.)	16
	emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche	16
	superfici bagnate nei luoghi di lavoro	16
	emergenza allagamento	17
	polveri e fibre derivanti da lavorazioni	17
	sviluppo fumi, gas derivanti da lavorazioni	17
	fiamme libere	17
Art. 21	INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE	18
Art. 22	ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE	18



Art. 23	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	19
Art. 24	PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI.....	19
	compiti e procedure generali.....	19
Art. 25	CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI.....	20
Art. 26	MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI.....	20
	caduta dall'alto	20
	caduta di materiale dall'alto.....	20
	urti, colpi, impatti e compressioni	20
	scivolamenti, cadute a livello.....	20
	elettrocuzione	21
	rumore 21	
	investimento	21
	infezione da microorganismi	21
	allergeni 21	
Art. 27	DICHIARAZIONI.....	21
Art. 28	CONCLUSIONI	21



Art. 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CASA DI RIPOSO

L'attività della casa di riposo "IL CASTELLO" è gestita da ente I.P.A.B. in locali di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale n. 20 ed è strutturata come R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) e R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile). Oltre al personale alle dirette dipendenze dell'I.P.A.B., vi operano alcuni Volontari non retribuiti e in alcuni periodi dell'anno è presente personale in "stage" proveniente da scuole professionali. Per la gestione dei servizi assistenziali, di pulizia ecc l' I.P.A.B. si affida a personale esterno, oggetto dell'appalto.

Art. 2 DATI DELL'APPALTO

Contratto di Appalto stipulato in data _____ con atto _____

PROCEDURA DI GARA: _____

DITTA AGGIUDICATARIA: _____

Art. 3 COMMITTENTE DELL'APPALTO

ENTE APPALTANTE:	Casa di Riposo per i Vecchi Ente Morale I.P.A.B. Piazza Don Giovanni Valiera, 3 - Solero
SEDE LAVORI IN APPALTO:	R.S.A. "IL CASTELLO" Via XX Settembre, 46 - Solero
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:	Maria Teresa Robutti
PRESIDENTE I.P.A.B. / DATORE DI LAVORO:	Naccarato Ezio
CODICE FISCALE:	80005690062
P.IVA	01434190060
TELEFONO:	0131-210024

Art. 4 DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

RAGIONE SOCIALE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

SEDE LEGALE:

SEDE OPERATIVA:

CODICE FISCALE/P.IVA:

TELEFONO:

R.S.P.P.

DIRETTORE TECNICO

Art. 5 FINALITA'

Il presente documento di valutazione è stato predisposto **preventivamente alla fase di appalto**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Esso verrà compilato successivamente all'aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro della sede nella quale verranno svolte le attività contrattuali dell'appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'informazione reciproca in merito a tali misure;

al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso la sede in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittoria con la Ditta aggiudicatrice dell'appalto, del **"Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento"** presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Ente e dal Datore di Lavoro della Ditta.

In contenuto del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più **"Verbali di Coordinamento in corso d'opera"**, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e sottoscritto da tutte le ditte man mano interessate.

Il **"Il Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento"** e gli eventuali successivi **"Verbali di Coordinamento in corso d'opera"** costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla Ditta appaltatrice e al Responsabile dell'Ente, che sovrintende e vigila sulla osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro su "ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro".

Art. 6 FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"Testo Unico in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro".

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

"prevenzione e protezione incendi nei luoghi di lavoro".

Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003

"Regolamento per il Primo soccorso nei luoghi di lavoro".

Art. 7 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CASA DI RIPOSO

L'attività della casa di riposo "Il Castello" è gestita da ente I.P.A.B. in locali di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale n. 20 ed è strutturata come R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) e R.A.F. (Residenze Assistenziali Flessibili). Oltre al personale alle dirette dipendenze dell'I.P.A.B. (vedi organigramma seguente), vi operano alcuni Volontari non retribuiti e in alcuni periodi dell'anno è presente personale in "stage" proveniente da scuole professionali.

Per la gestione dei servizi assistenziali, di pulizia ecc l'I.P.A.B. si affida a personale esterno, oggetto dell'appalto.

Art. 8 ATTIVITA' IN APPALTO

Gestione di servizi socio-sanitari assistenziali, pulizia e accessori presso la Residenza per Aziani "IL CASTELLO".

Art. 9 VERIFICA DELL'IDONEITA' DELL'AZIENDA APPALTATRICE

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08, la Azienda, Committente, verificherà con Contratto d'Appalto l'idoneità tecnico professionale della Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:

acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;

acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 10 ORGANIGRAMMA ENTE I.P.A.B

Presidente	Naccarato Ezio
Segretario	Robutti Maria Teresa
Vice Presidente	Don Marco Bianchi
Consigliere	
Consigliere	
Consigliere	

Art. 11 COLLABORATORI DELL'ENTE APPALTANTE – VOLONTARI NON RETRIBUITI



Art. 13 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e le attività lavorative normalmente svolte all'interno della struttura, sono state fornite, **già nella fase di gara d'appalto** le seguenti informazioni:

i rischi specifici presenti presso la sede oggetto dell'appalto, che andranno verificati e circostanziati durante il sopralluogo congiunto con la Ditta prima dell'inizio delle attività in appalto;

i rischi da interferenza presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, con indicazione delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta, sui rischi derivanti da possibili interferenze e sulle misure proposte in relazione alle interferenze;

gli eventuali oneri della sicurezza per l'eliminazione delle interferenze, non soggetti a ribasso di gara, determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle **manutenzioni straordinarie** delle strutture e degli impianti sono a carico dell'Ente, in quanto responsabile degli immobili; restano, pertanto, a carico dell'aggiudicatario, i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi alle manutenzioni ordinarie ed agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

Art. 14 VERIFICHE PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO

L'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico - professionale, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla Camera di Commercio con l'esecuzione dei servizi/forniture commissionati.

Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l'ottemperanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento:

- copia del **D.U.R.C.** della Ditta e degli eventuali sub appaltatori, in corso di validità;
- copia del **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio**;
- **dichiarazione della Ditta** circa l'ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 15 INTERFERENZE NELLE FASI LAVORATIVE

Come si evince dalla "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'" nella struttura operano diversi soggetti per cui risulta importante il coordinamento delle fasi lavorative. Si ribadisce quindi l'importanza essenziale l'effettuazione di riunioni periodiche di coordinamento fra tutti gli operatori. Tali riunioni saranno riportate in appositi **"Verbali di Coordinamento in corso d'opera"**.

Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto o subappalto, da parte della ditta appaltatrice lavoratore autonomi, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del l'Ente dell'apposito **Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento** (ai sensi dell'art 26 comma 3, lettera b D.Lgs. n. 81/08), che sarà indicato dal Amministrazione a conclusione della Gara, al fine della redazione del D.U.VR.I. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante dell'Ente, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il Rappresentante dell'Ente presso la Sede ed il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall'Appaltatore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in Appalto, potranno interromperli qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Art. 16 COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

I costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a ZERO.

Qualora il suddetto importo sia pari a zero, si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sone applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente documento, comprese quelle di cui all'allegato "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**", nonché negli eventuali "**Verbali di coordinamento in corso d'opera**" che si rendessero necessari successivamente alla stipula del contratto.

Art. 17 AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Art. 18 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Come si evince dalla "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'" nella struttura operano diversi soggetti per cui risulta importante il coordinamento delle fasi lavorative. Si ribadisce quindi l'importanza essenziale l'effettuazione di riunioni periodiche di coordinamento fra tutti gli operatori. Tali riunioni saranno riportate in appositi "**Verbali di Coordinamento in corso d'opera**".

Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto o subappalto, da parte della Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante dell'Ente dell'apposito "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" (ai sensi dell'art. 26 comma 3, lettera b D. Lgs. n° 81/2008), che sarà indicato dall'Amministrazione a conclusione della Gara, al fine della redazione del DUVRI.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante dell'Ente, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il Rappresentante dell'Ente presso la Sede ed il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall'Appaltatore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Art. 19 INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall'azienda committente

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene anche l'elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

prescrizioni per tutti i luoghi di lavoro

Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D. Lgs. n° 81/2008.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell'Art. 21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008).

È vietato fumare.

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dall'Ente ove si svolge il lavoro, le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati.

È necessario coordinare la propria attività con il Rappresentante dell'Ente ove si svolge il lavoro per:

- normale attività;
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo, avvertendo immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- i percorsi di esodo sono individuati e segnalati da idonea segnaletica di sicurezza, con cartelli installati in numero e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero e posizione adeguata;
- i nominativi degli addetti alla gestione dell'emergenza, e primo soccorso, sono a conoscenza del Direttore/Datore di Lavoro e comunque esposti in apposite bacheche;
- la cassetta primo soccorso con i medicinali è presente e segnalata da apposita cartellonistica.

Le misure di prevenzione e di emergenza adottate presso la sede e le disposizioni aziendali pertinenti sono richiamate con apposita cartellonistica all'interno dei luoghi di lavoro.

vie di fuga e uscite di sicurezza

Le Ditte che intervengono nell'edificio devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè, di bevande, ecc.), anche se temporanei.

La Ditta che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze nell'ambito delle Sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

barriere architettoniche / presenza di ostacoli

L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale installazione del cantiere, non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento.

Occorre segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

rischio caduta materiali dall'alto

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

proiezione di schegge

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

rischio incendio per presenza di materiale facilmente combustibile e uso di fiamme

Preliminarmente alle lavorazioni, è necessario prendere visione delle vie di esodo, le uscite di sicurezza e i mezzi per l'estinzione degli incendi.

Si ribadisce il divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare in presenza di materiali infiammabili.

Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedono il generarsi di scintille o l'utilizzo di fiamme (es. saldatura), devono essere eseguiti con la massima cautela, in particolare dopo avere:

- sgomberato l'area adiacente alle lavorazioni da materiali infiammabili;
- posizionato, nelle immediate vicinanze al punto di intervento, un idoneo mezzo di estinzione incendi;

- disposto un operatore che svolga attività di sorveglianza e, in caso di necessità, di pronto intervento.

Gli interventi che prevedono l'utilizzo di bombole per la saldatura devono essere eseguiti con attrezzature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge.

In ogni caso, le bombole per la saldatura o qualsiasi altro materiale infiammabile potranno essere tenuti all'interno dei locali luoghi di lavoro solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle lavorazioni. Successivamente dovranno essere portati all'esterno presso luoghi preventivamente autorizzati.

accesso degli automezzi, mezzi alimentati a gpl e macchine operatrici

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Sui piazzali esterni alle sedi lavorative dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- osservare e rispettare la cartellonistica presente nelle zone adibite al transito;
- moderare la velocità;
- prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;
- in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di personale a terra;
- non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
- nell'attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli;
- prestare attenzione a cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata;
- non manomettere (oscurare) i sistemi ottici di controllo dei meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata di portoni e cancelli;
- per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, preventivamente autorizzati, segnalare con opportuna cartellonistica la presenza del cantiere.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici

La Ditta deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE della Comunità Europea, IMQ, o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.

E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

La Ditta deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

In linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica utilizzatori di potenze superiori a 1000 W, senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.

È comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi del Decreto 22/01/2008 n. 37, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.



interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con il Datore di Lavoro dell'Ente.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

radiazioni non ionizzanti

Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

acquisti e forniture da installare nell'ambito dei luoghi di lavoro

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n° 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. n° 81/2008), le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.P.R. n° 459/96 "direttiva macchine".

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la Scheda di Sicurezza chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

impianti di distribuzione di gas tecnici

Tali impianti, qualora commissionati, dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG, e Decreto 22/01/2008 n. 37) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso, prima dell'esecuzione dei lavori, si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Tale eventualità sarà valutata dagli Uffici competenti.

emergenza gas

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre ventilare immediatamente il locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possano dar luogo alla formazioni di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa, ecc.). Se il gas permane, far intervenire l'Azienda del gas e le squadre di emergenza, seguendo le procedure.

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiedi stradale.

impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere

Per le attività rientranti nel D.M. 16.02.82 quali depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 quintali (attività 43), locali di pubblico spettacolo (attività 83), alberghi (attività 84), scuole (attività 85), case di cura (attività 86), locali di interesse storico destinati a biblioteche e musei (attività 90), etc. è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo agli Uffici competenti. La destinazione a deposito, archivio, magazzino, scuola, casa di cura, biblioteca deve quindi essere preventivamente autorizzata e l'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Nei locali con un carico di incendio superiore a 554 MJ/mq (30 kg/mq di legna standard equivalente calcolato con la formula per il carico di incendio) occorre prevedere la rivelazione fumi, nei locali con un carico di incendio superiore a 924 MJ/mq (50 kg/mq di legna standard equivalente) occorre prevedere un impianto di spegnimento automatico.

modifiche alla destinazione d'uso dei locali in sedi soggette a certificato prevenzione incendi e modifiche in generale

Ai sensi del D.M. 16.02.82 "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti e quindi rispondenti alle norme di sicurezza".

In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche distributive degli spazi andranno comunicate al competente Servizio di Prevenzione e Protezione.

sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l'idoneità statica dell'intervento.

uso di prodotti chimici (vernicianti, smalti, siliconi, detergenti, ecc.)

L'impiego di prodotti chimici da parte di Ditte che operino negli Edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997) e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro Direttore Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

La Ditta operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide occorre: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.1997), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

superfici bagnate nei luoghi di lavoro

La Ditta esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per il pubblico utente.



emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre:

- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica ed informando gli interessati all'evento;
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

polveri e fibre derivanti da lavorazioni

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti.

sviluppo fumi, gas derivanti da lavorazioni

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas, si opererà con massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti.

fiamme libere

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Nel caso che un'attività lavorativa preveda l'impiego di fiamme libere, questa sarà preceduta: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.:

locale sottostante, retrostante, ecc.); dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;

dall'accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

Art. 21 INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino *(anche se temporaneamente)* elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

Aziende Appaltatrici

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

Art. 22 ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Aziende Appaltatrici

In caso di allarme



avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);

se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza

interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;

mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione

convergere ordinatamente nel punto di raccolta;

attendere in attesa del cessato allarme.

Art. 23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Azienda Committente

L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'uso.

Aziende Appaltatrici

Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.

Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione

Sarà cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Art. 24 PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

compiti e procedure generali

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco
Pronto soccorso
Ospedale
Vigili Urbani
Carabinieri
Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

Art. 25 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: [indirizzo e telefono dell'azienda](#), [informazioni sull'incendio](#).

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.

Art. 26 MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

caduta dall'alto

Durante l'uso della scala doppia, una persona dovrà esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

caduta di materiale dall'alto

Delimitare l'area di intervento, predisporre le segnalazioni e protezioni necessarie

urti, colpi, impatti e compressioni

Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli della committente, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori.

In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei pacchi, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.

scivolamenti, cadute a livello

Ad evitare scivolamenti e cadute a livello evitare la presenza di cavi elettrici non fissati e di pavimenti bagnati

elettrocuzione

La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dall'azienda committente in quanto la realizzazione degli impianti è eseguita a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.

I lavoratori dell' azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

Ai lavoratori dell' Azienda appaltatrice sarà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

Ai lavoratori dell' Azienda appaltatrice sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.

rumore

Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose in ambienti con presenza di lavoratori dell'azienda committente.

investimento

Definire i percorsi delle persone, dei mezzi di trasporto e dei carrelli elevatori, in modo da evitare interferenze pericolose

infezione da microorganismi

Assicurarsi che gli aghi, quando non utilizzati, siano protetti dagli appositi cappucci o riposti in contenitori idonei

allergeni

L'impiego di prodotti chimici da parte dei lavoratori che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro-servizio.

Art. 27 DICHIARAZIONI

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) , di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Art. 28 CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. **81/08**;

È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. **81/08**.



AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Figure	Nominativo	Firma
Presidente/Datore di Lavoro	Naccarato Ezio	
Responsabile della Struttura	Maria Teresa Robutti	
Resp.Serv.Prev.Protezione	Per.Ind. Mauro Remotti	

AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Azienda	Legale Rappresentante	Firma

Solero li, 11 novembre 2014